

Luogo e data

Nuoro 17/05/2024

Pec uc:14.24

Spett.le: Regione Autonoma della Sardegna

Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali
(Servizio V.I.A.)

Assessorato regionale della difesa dell'ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in località "CoronasBentosas". Comune di Bolotana – Proponente: Barbagia Ambiente S.r.l.. Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2021 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.N. Reg. 8/22. - Procedimento per il rilascio del P.A.U.R. in favore della Barbagia Ambiente S.r.l. **Trasmissione controdeduzioni ad osservazioni del 09/04/2024**

CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI PERVENUTE IL 09.04.2024

In esito al deposito da parte della Barbagia Ambiente S.r.l. della documentazione integrativa inerente il "Progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in loc."Coronas Bentosas", l'Assessorato per la difesa dell'ambiente della R.A.S. ha pubblicato un nuovo Avviso al pubblico ai sensi delle Direttive regionali approvate con Delibera di G.R. n. 11/75 del 2021.

In merito al predetto progetto di variante sono state presentate osservazioni ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 6, D.Lgs. 152/2006 da parte dei seguenti soggetti:

- dott. Domenico Scanu e l'avv. Riccardo Schirò, nell'interesse del Comune di Bolotana;
- sig. Claudio Porta
- sig. Mauro Aresu.

Con il presente documento, la Barbagia Ambiente S.r.l. – preso atto delle osservazioni svolte dai predetti soggetti – intende svolgere le controdeduzioni di cui in appresso.

1) Sulle osservazioni svolte nell'interesse del Comune di Bolotana dall'avv. Riccardo Schirò e dal dott. Scanu

Prima di affrontare nel merito le osservazioni svolte dall'avv. Schirò, rileva svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

Come noto, il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017 ha introdotto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152). Il comma 1 di detta norma prevede espressamente che: *"Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese,*

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti."

La ratio della normativa citata risiede nell'opportunità di introdurre un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'opera, con accorpamento della fase decisionale in un'unica conferenza di servizi e nel rispetto di una tempistica procedimentale predeterminata.

Nel caso di specie, la Barbagia Ambiente S.r.l. ha depositato un'istanza per il rilascio del P.A.U.R., comprensiva anche della V.I.A. e della V.Inc.A., nonché dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e dell'Autorizzazione paesaggistica.

Orbene, nelle osservazioni svolte dall'avv. Schirò si eccepisce che *"la A.I.A. - Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è un Atto il cui rilascio, verifica e gestione rientra fra le Competenze esclusive dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO ed in nessun caso della R.A.S - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE"*.

Il rilievo pare prendere le mosse dall'assunto che l'istanza di ottenimento del P.A.U.R. presentata dalla Barbagia Ambiente S.r.l. comporterebbe un indebito trasferimento della competenza al rilascio dell'A.I.A. dalla Provincia alla Regione.

L'eccezione, evidentemente, non coglie nel segno, posto che – come si è già avuto modo di evidenziare – la disciplina introduttiva del P.A.U.R. non modifica il complessivo assetto delle competenze; la Regione, infatti, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle delle quali è già titolare. L'unico onere aggiuntivo in capo all'Autorità procedente, pertanto, è quello di coordinamento del procedimento unico.

Da quanto sopra, discende che le altre amministrazioni – una volta ricevuta la comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 – saranno necessariamente coinvolte nel procedimento di rilascio del P.A.U.R. ed avranno l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 ogniqualvolta emerga una loro competenza in relazione al progetto.

Per quanto sopra, con più specifico riferimento al caso di specie, non può che ribadirsi la competenza della R.A.S. al rilascio del Giudizio di compatibilità Ambientale e quella della Provincia di Nuoro al rilascio della (nuova) A.I.A..

* * *

Sotto un diverso profilo, l'avv. Schirò rileva che *"la documentazione progettuale presentata dal Proponente, le discussioni Tecniche ed Amministrative avvenute durante le varie Conferenze di Servizi, il "corpus" normativo e prescrittivo scaturitone e la stessa A.I.A., sono riferite ad un altro e ben diverso impianto: quello denominato "discarica di Coronas Bentosas" in chiara fase di esaurimento/chiusura."*

Anche in questo caso, le eccezioni sollevate dal consulente del Comune di Bolotana sono da ritenersi infondate e si rivelano frutto di una commistione, errata e fuorviante, fra due procedure del tutto distinte ed autonome: da una parte, quella per il rinnovo dell'A.I.A. e, dall'altra parte, quella per il rilascio del P.A.U.R..

Al riguardo, rileva evidenziare che la Barbagia Ambiente S.r.l.:

- a) in data 13.09.2019, depositava l'istanza ai sensi dell'art. 20-octies, comma 3 del D.Lgs. 162/2006 per il riesame dell'A.I.A. (che era stata rilasciata dalla Provincia di Nuoro con Determinazione n. 634 del 5.03.2010 e che, pertanto, era ormai giunta in prossimità della scadenza);
- b) in data 2.12.2019, depositava l'istanza di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della Delibera G.R. n. 45/24 del 27 settembre 2017, finalizzata ad ottenere l'ampliamento per sopraelevazione della discarica in esercizio;
- c) in data 23.02.2022 – in esito al ritiro della domanda di ampliamento di cui al precedente punto b) – depositava l'istanza di rilascio del P.A.U.R. ai sensi della L.R. n. 2 dell'8.02.2021 e della Delibera G.R. n. 11/75 del 2021.

Per cause non imputabili alla proponente (fra le quali anche i ritardi connessi alla crisi pandemica da COVID-19), la procedura sub a) si è prolungata oltre ogni aspettativa, di tal che è giunta alla sua conclusione con la Determinazione dirigenziale n. 1454 del 19.12.2023.

La parziale coesistenza dei due procedimenti sub a) e sub c), tuttavia, non ha mai messo in discussione la loro rispettiva autonomia. Il procedimento per il riesame dell'A.I.A., infatti, era mirato ad ottenere il rinnovo dell'A.I.A. – rilasciata nel 2010 e la cui scadenza era prevista nel 2020 – con riferimento all'impianto esistente. Il procedimento per il rilascio del P.A.U.R., per contro, ha ad oggetto un nuovo impianto (derivante dalla variante con ampliamento in elevazione dell'impianto esistente) ed è finalizzato, oltre che all'esperimento della V.I.A. e della V.Inc.A., anche al rilascio di una nuova A.I.A. ed una nuova Autorizzazione paesaggistica.

Molto chiaro, a tale riguardo, è il contenuto della nota prot. 10874 del 4.04.2023 della Servizio V.I.A. presso la D.G.A., laddove si afferma quanto segue: *“Preliminarmente si evidenzia che la discarica esistente è attualmente sottoposta alla procedura di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza della Provincia di Nuoro; tenuto conto che il momento 0 del progetto di variante in oggetto coincide con lo stato attuale dell'impianto, è, pertanto, necessario aggiornare e adeguare la documentazione, allegata all'istanza di P.A.U.R., in relazione alle risultanze della procedura di riesame dell'A.I.A.”* (il grassetto è di chi scrive, ndr.).

Come è evidente, pertanto, trattasi di due procedimenti diversi e di due A.I.A. ben distinte fra di loro, delle quali l'una (quella rilasciata con Determinazione n. 1454 del 19.12.2023 del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro) costituisce “atto presupposto” per il rilascio della seconda, definito dal Servizio S.V.A., in maniera molto efficace, come *“momento 0 (“zero”, ndr.) del progetto di variante”*.

Da quanto appena precisato, discende la sostanziale erroneità ed inconferenza delle osservazioni svolte nel parere dell'avv. Schirò, laddove si afferma:

- *“che il “rinnovo A.I.A. Dicembre 2023” di cui si fa menzione in tutti i documenti di Progetto e nello stesso Avviso Pubblico coincide con il provvedimento denominato DETERMINAZIONE N° 1454 DEL 19/12/2023 – Prot. N. 27964*

del 19/12/2023 - a firma del Dirigente del SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E VIABILITA della PROVINCIA DI NUORO”;

- “che la documentazione progettuale presentata dal Proponente, le discussioni Tecniche ed Amministrative avvenute durante le varie Conferenze di Servizi, il “corpus” normativo e prescrittivo scaturitone e la stessa A.I.A., sono riferite ad un altro e ben diverso impianto: quello denominato “discarica di Coronas Bentosas” in chiara fase di esaurimento/chiusura”.

* * *

Il Consulente legale del Comune di Bolotana contesta altresì alla Barbagia Ambiente S.r.l. un preteso mancato rispetto delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Nuoro nella determinazione di rinnovo dell’A.I.A..

Sostiene, infatti, l’avv. Schirò che “l’intero impianto normativo/dispositivo di cui alla Determinazione n° 1454 del 19/12/2023 ed ai relativi Allegati appare del tutto disatteso se non chiaramente violato”. Il riferimento, in particolare, è fatto alle prescrizioni inerenti la copertura (provvisoria e definitiva) delle vasche dell’impianto di discarica, che – sostiene sempre l’avv. Schirò – sarebbero state completamente disattese, al punto addirittura da rendere necessaria “una serena ma puntuale valutazione di merito in relazione alla sospensione se non alla revoca della stessa Autorizzazione”.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- per quanto attiene alla vasca V3, la copertura provvisoria era stata regolarmente eseguita e, solo di recente, si è provveduto alla rimozione del telone allo scopo di dare adempimento all’altra prescrizione (sempre contenuta nel provvedimento di rinnovo dell’A.I.A.), consistente nella predisposizione dell’impianto di captazione del biogas;
- per quanto attiene alla vasca V2, la copertura non è stata ancora eseguita in quanto detta vasca è ancora in fase di coltivazione e considerato che anche essa deve essere dotata di un impianto di captazione del biogas;
- per quanto attiene alla vasca V1, trattasi di vasca ancora in fase di coltivazione.

Dalle precisazioni svolte emerge come la Barbagia Ambiente S.r.l. abbia correttamente adempiuto a tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione avente ad oggetto il riesame per rinnovo dell’A.I.A..

* * *

Nelle osservazioni dell’avv. Schirò è dato leggere quanto segue: “Va rimarcato che vi è una abnorme discrasia tra gli incrementi volumetrici richiesti/dichiarati al SETTORE AMBIENTE – TERRITORIO - VIABILITA’ DELLA PROVINCIA DI NUORO (**26.500 m3**) e quelli riportati nell’Avviso Pubblico e realmente presentati al Servizio Valutazioni Impatti ed Incidenze Ambientali della R.A.S - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE ovvero un incremento della volumetria netta della discarica in esercizio di ulteriori **252.800 m3**”.

Anche in questo caso, le osservazioni svolte dal Consulente del Comune sono frutto di una confusione fra procedimenti invero distinti e pervengono a conclusioni del tutto errate.

In data 22.11.2023, Barbagia Ambiente S.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Nuoro una comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006, avente ad oggetto una modifica non sostanziale dell'AIA vigente per incremento volumetrico di 26.500 m³ (ovvero 25.000 ton.).

Il procedimento autorizzativo scaturito da tale istanza è autonomo e non si contrappone in alcun modo a quello per il rilascio del P.A.U.R., in quanto discende dal diritto riconosciuto al gestore dell'impianto di ottenere un incremento delle volumetrie autorizzate non superiore a 26.500 m³ (ovvero 25.000 ton.) purché tale incremento non implichi anche un aumento della superficie dell'impianto.

La Circolare n. 1/2009 del Servizio Sostenibilità Ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi presso la D.G.A., infatti, prevede espressamente che:

- *“il gestore comunica all'autorità competente le modifiche da apportare all'impianto, la quale ha sessanta giorni di tempo per rispondere al gestore. Decorso tale termine senza alcun riscontro da parte dell'autorità competente, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;*
- *“Per le attività appartenenti al punto 5.4 (discariche) è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili che comporti un incremento di superficie della discarica ovvero un aumento volumetrico senza incremento di superfici che consente lo smaltimento di un quantitativo superiore a 25.000 tonn.”.*

Al riguardo, per ogni dovuta chiarezza, è opportuno precisare altresì che la modifica non sostanziale *de qua* non comporta un aggiornamento dell'A.I.A..

In data 23.02.2022, come noto, la Barbagia Ambiente S.r.l. ha depositato l'istanza avente ad oggetto *“Progetto di variante della piattaforma di gestione rifiuti speciali in loc. “Coronas Bentosas” – Comune di Bolotana (NU)”*, volta ad ottenere il rilascio del P.A.U.R., nella quale è stata formulata una richiesta di incremento della volumetria netta della discarica in esercizio per ulteriori 252.800 m³.

L'iter procedimentale scaturito al deposito di tale istanza è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello avente ad oggetto la modifica non sostanziale per l'incremento di 26.500 m³.

Per quanto sopra, l'affermazione con la quale l'avv. Schirò denuncia *“Incrementi volumetrici (di rifiuti da abbancare) per decine di migliaia di metri cubi che inopinatamente diventano centinaia di migliaia”* è da ritenersi del tutto infondata e pretestuosa.

* * *

Nel parere redatto dall'avv. Schirò sono state svolte altresì delle osservazioni di carattere più prettamente tecnico, in merito alle quali rileva svolgere le seguenti considerazioni.

Osservazioni sulla costruzione dell'argine di sopraelevazione - L'Avvocato Schirò continua a definire *“autentico obbrobrio tecnico”* la scelta di costruire il secondo argine di sopraelevazione sui rifiuti precedentemente abbancati. Le motivazioni poste alla base di siffatta contestazione – imputabili, evidentemente, ad una scarsa competenza nella materia – ignorano che:

- tale tecnica costruttiva è normale e consolidata nella costruzione delle discariche

- in Sardegna è stata applicata/autorizzata per la costruzione delle principali discariche: bacino fanghi rossi Eurallumina, discarica Genna Luas della Portovesme S.r.l., discarica ceneri della Carbosulcis, discarica Rivero S.p.a.
- la Relazione tecnica di progetto individua tutti gli accorgimenti tecnici da adottare per l'abbancamento dei rifiuti sottostanti e le modalità costruttive, richiamando la conformità con la normativa di settore
- La Relazione geotecnica, oltre a fornire tutte le verifiche di stabilità dell'opera, prevede (cap. 4.3) tutta una serie di verifiche geotecniche prudenziali da effettuarsi, in fase di progettazione esecutiva, per confermare l'esistenza effettiva dei parametri geotecnici assunti in fase di verifica nel corso della progettazione definitiva ed individua altresì le eventuali misure correttive.

Per quanto sopra, le osservazioni formulate appaiono prive di ogni fondamento.

Osservazioni sull'assenza dell'impianto antincendio – L'avv. Schirò cita a sproposito il D.M. 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti", le cui Linee Guida non sono state pubblicate alla data di redazione del progetto.

Come riportato al capitolo 4.2.21 della relazione di Progetto, in seguito ad un confronto esplicativo con il Comando VV.FF. di Nuoro, è emersa l'esigenza di attendere le richiamate L.G. per valutare: 1) se la tipologia di discarica in esame, sia soggetta alle richiamate norme; 2) in caso affermativo, quali siano i presidi da adottare.

Pertanto, attualmente la discarica non è soggetta ad alcun obbligo in tema di prevenzione incendi, mentre ovviamente il Gestore adotterà le misure necessarie non appena verranno definite a livello ministeriale.

Osservazioni sulla carenza di valutazione dei rischi da diffusione di PM_{2,5} - Non meritevole di particolari repliche deve ritenersi l'osservazione che definisce come "*studi chiaramente incompleti ed alquanto autoreferenziali ...*" le analisi e le valutazioni riportate nel capitolo 5.11 dello S.I.A., laddove si prendono in esame i rilievi critici inerenti i presunti effetti sanitari del progetto di ampliamento.

Al riguardo, si rammenta che l'approccio metodologico adottato segue le procedure previste dagli "Atti di indirizzo regionali in materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori popolazione e salute umana" costituenti parte integrante del Piano Regionale 2014-2019 – Programma P-8.2 "Supporto alle politiche ambientali" – Azione P-8.2.3, allegato alla DGR n. 51/19 del 18.12.2019", ed i risultati a cui si è pervenuto sono stati oggetto di attenta valutazione dell'Organo competente (ASL Nuoro – SSD Salute Ambiente Nuoro), il quale ha rilasciato un parere pienamente positivo.

Pertanto, salvo che non si voglia eccepire la palese incompetenza dei Colleghi medici del Dr. Domenico Scanu, le osservazioni devono ritenersi totalmente infondate e pretestuose.

Per quanto attiene la presunta mancanza di considerazione tra gli inquinanti del PM_{2,5}, si rimanda al capitolo 5.4.4 dello S.I.A. ed alla Relazione specialistica (Appendice n. 8 "Studio dell'emissione e dispersione di inquinanti in atmosfera"), in cui l'argomento è compiutamente trattato.

* * *

In merito alle osservazioni svolte dal dott. Domenico Scanu – atteso che esse consistono in una sostanziale ripetizione di quelle già formulate in data 15.07.2022 – si rimanda a quanto già esposto nelle controdeduzioni depositate dalla proponente in data 12.01.2023.

2) Sulle osservazioni depositate dal sig. Claudio Porta

Le osservazioni in oggetto riportano una serie di considerazioni personali relative alle criticità di carattere socio-economico ed ambientale, nonché alle potenzialità del territorio interessato dalla discarica, in merito alle quali, per quanto opinabili, non si intende replicare in quanto afferenti a valutazioni di carattere soggettivo e pertanto legittime.

Contestabile è invece l'affermazione secondo cui la sola presenza della discarica sul territorio "...inciderebbe pesantemente sulle attività economiche della zona, prevalentemente di tipo agropastorale, in seguito all'avventura industriale in zona.". Per quanto sia comprensibile la sindrome di NIMBI che colpisce la comunità bolotanesa, pare quantomeno azzardato ritenere che la discarica che, salvo prova contraria, non ha mai causato interferenze reali con il territorio circostante, possa essere stata la causa delle criticità ambientali e sociali che affliggono l'area. In ogni caso, non va dimenticato che una discarica non è altro che un impianto industriale e come tale, non può che trovare naturale collocazione se non in un'area urbanisticamente dedicata.

Inaccettabili sono invece le affermazioni gratuite e non documentate circa le carenze di contenuti progettuali e l'operatività "spregiudicata" del Gestore, motivata dall'aver subito i danni di un incendio (presumibilmente doloso), dal non essersi dotato di un impianto antincendio, attualmente non previsto dalla norma, come da interlocuzioni con il Comando VV.FF. di Nuoro.

In merito alle numerose diffide richiamate a supporto della "spregiudicata gestione", probabilmente l'estensore delle osservazioni ignora la reale natura e funzione di questo atto amministrativo, che qui corre il dovere di sinteticamente illustrargli. La "diffida" è l'atto amministrativo con cui l'Organo di controllo (Provincia di Nuoro nel caso specifico) comunica al Gestore di aver rilevato difformità di lieve entità rispetto alle norme o alle prescrizioni impartite, concedendogli un congruo lasso di tempo per porvi rimedio. Solo in caso di inadempienza del Gestore, di recidività o di gravi infrazioni, l'Organo di controllo procede con i provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio. Nel caso specifico, Barbagia Ambiente non è mai stata oggetto di sospensioni o di revoca dell'autorizzazione, a conferma del fatto che: 1) non ha mai commesso infrazioni gravi; 2) ha sempre ottemperato a quanto richiesto dalla Provincia; 3) non è recidiva in comportamenti difformi dal Quadro prescrittivo. Giova ancora ricordare come lo strumento della "diffida" non abbia di per sé funzione sanzionatoria, ma sia lo strumento con cui la pubblica amministrazione contribuisce a garantire l'efficienza gestionale degli impianti soggetti ad AIA. La sostanziale correttezza operativa di Barbagia Ambiente trova per altro conferma nel fatto che la Provincia di Nuoro, nel dicembre 2023 ha rilasciato alla Società il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, non concedibile in presenza di situazioni rilevanti di non conformità operativa.

Tutto ciò, a meno che non si ipotizzi la totale incompetenza degli Organi di controllo (ARPAS E PROVINCIA DI NUORO), non in grado di accertare e sanzionare la presunta "spregiudicata gestione"!

In ogni caso, vista la solerzia con cui il Sig. Claudio Porta ha effettuato la ricerca di tutte le diffide a carico di Barbagia Ambiente, lo si invita, con altrettanta solerzia, a leggerne i contenuti ed a ricercare anche i relativi provvedimenti (uno per ogni diffida) con cui la Provincia di Nuoro ha dato atto dell'ottemperanza della Società alle richieste dell'Ente con contestuale revoca della diffida.

3) Sulle osservazioni depositate dal sig. Mauro Aresu

Le osservazioni prodotte tendono ad evidenziare l'elevata valenza faunistica delle aree circostanti il sito di discarica ed in particolare che l'area in oggetto ricade in prossimità di una ZPS ed all'interno di un IBA, che nel loro complesso hanno sicuramente un valore faunistico elevato. Tuttavia, trattandosi di aree molto estese (circa 20.000 ha) non si può attribuire all'intera superficie lo stesso valore ecologico ed in particolare, tale valore, non è verosimilmente

attribuibile alle fasce perimetrali di transizione con aree fortemente antropizzate. Ciò premesso, è fondamentale ribadire che il sito di discarica non è soggetto ad alcuna limitazione normativa rispetto alle aree di cui sopra, fatte salve le verifiche previste (valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS).

Ma al di là di queste considerazioni è bene definire alcuni concetti basilari, quali:

1. L'impatto su una componente ambientale (in questo caso la fauna) si verifica quando un'azione di progetto genera interferenze dirette o indirette sulla componente, tali da peggiorarne la qualità *ante operam*;
2. Pertanto, per generare l'impatto devono sussistere almeno 2 condizioni:
 - L'azione di progetto che genera l'interferenza (fattore causale di impatto)
 - Il ricettore o bersaglio.

Solo se l'entità del fattore causale è tale da incidere significativamente sul bersaglio, si genera l'impatto.

Nel caso in esame, la discarica attuale e futuro ampliamento, generano dei fattori causali di impatto che potenzialmente potrebbero interferire con il bersaglio, se presente e questi sono prevalentemente: le emissioni in atmosfera di particolato e di gas, la dispersione di fibre di amianto, il rumore, la contaminazione delle acque superficiali, ecc.

I monitoraggi pregressi, i cui esiti non sono mai stati oggetto di contestazione da parte degli Enti di controllo e le modellizzazioni previsionali relative all'ampliamento della discarica, evidenziano che tutti i fattori causali generati dall'impianto hanno ricadute areali sostanzialmente limitate all'area della discarica e di entità nettamente inferiore ai limiti normativi già in prossimità del confine di proprietà.

Pertanto, indipendentemente dalla presenza o meno di potenziali bersagli nelle aree circostanti l'impianto, in assenza di interferenza tra il fattore causale ed il bersaglio, si deve escludere la possibilità di impatto.

Quindi, fatto salvo che si vogliano/possano contestare con elementi scientifici e probanti gli esiti degli studi prodotti, si deve escludere qualsiasi possibilità di interferenza significativa tra l'impianto della discarica e la componente faunistica del territorio circostante.

Distinti saluti.

L'amministratore
Cancellu Umberto

BARBAGIA AMBIENTE S.R.L.

